



COMMISSIONE EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA PER
GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 23.3.2011
COM(2011) 157 definitivo

2011/0066 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio è stato adottato il 2 marzo 2011, conformemente alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011, per attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e disporre ulteriori misure autonome dell'UE in considerazione della gravità della situazione in Libia.
- (2) La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio del [...] modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dispone l'adozione di ulteriori misure restrittive in osservanza della risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) Queste ulteriori misure comprendono un divieto relativo a determinati voli, un divieto relativo alla fornitura di personale mercenario armato e un'estensione delle misure di congelamento. La decisione del Consiglio contiene inoltre una disposizione volta ad evitare che le misure incidano sulla fornitura di assistenza umanitaria in Libia.
- (4) L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento fondato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], che modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio concernente ulteriori misure restrittive in considerazione della situazione in Libia,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio del [...] prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Libia, tra cui un divieto relativo ai voli nello spazio aereo libico, un divieto relativo agli aeromobili libici nello spazio aereo dell'UE e altre disposizioni in relazione alle misure introdotte con la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, tra cui una disposizione volta ad evitare che le misure incidano sulla fornitura di assistenza umanitaria in Libia.
- (2) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Occorre modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio¹.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

¹ GUL 58 del 3.3.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle attrezzature militari)², o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;
- e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

² GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, laddove l'autorità competente giudichi tale autorizzazione necessaria per proteggere i civili e le zone popolate da civili in Libia che sono esposte alla minaccia di un attacco, previa notifica dello Stato membro interessato al Segretario generale delle Nazioni Unite.
 5. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale."
- (2) Viene inserito il seguente articolo 4 bis:

“Articolo 4 bis

1. È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo registrato in Libia, oppure di proprietà di o gestito da cittadini e entità libici,
 - a) sorvolare il territorio dell'Unione;
 - b) effettuare scali nel territorio dell'Unione, indipendentemente dallo scopo;
 - c) gestire qualsiasi servizio aereo da o verso l'Unione,tranne quando il volo in questione è stato approvato preventivamente dal comitato delle sanzioni o nel caso di un atterraggio di emergenza.
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1."

- (3) Viene inserito il seguente articolo 4 ter:

“Articolo 4 ter

1. È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo nell'UE, oppure di proprietà di o gestito da cittadini dell'Unione o da entità registrate o costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro,
 - a) sorvolare il territorio della Libia;
 - b) effettuare scali nel territorio della Libia, indipendentemente dallo scopo;

- c) gestire qualsiasi servizio aereo da o verso la Libia.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli:
- i) il cui scopo è esclusivamente umanitario, come la fornitura o l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo e operatori umanitari e assistenza connessa;
 - ii) che permettono di evacuare cittadini stranieri dalla Libia;
 - iii) autorizzati dai punti 4 o 8 della risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o
 - iv) ritenuti necessari dagli Stati membri nell'interesse del popolo libico, in conformità del punto 8 dell'UNSCR 1973 (2011).
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1."

- (4) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti da quanto segue:

"1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) o dei punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011).

2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi, non inclusi nell'allegato II, che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, come persone o entità che sono autorità libiche, come persone e entità che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni delle UNSCR 1970 e 1973 o del presente regolamento o come persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una qualsiasi delle persone o entità suddette, oppure le entità di proprietà di o controllate da queste o dalle persone e entità elencate nell'allegato II."

- (5) Viene inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Per quanto riguarda le entità non designate in cui un'entità designata detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'entità designata non impedisce alle entità non designate di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché si eviti di mettere a disposizione di una persona o di un'entità designata fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

- (6) Viene inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi di cui all'allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi di cui all'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, come la fornitura o l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, elettricità e operatori umanitari, o per l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

(7) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate nel presente regolamento, alle autorità della Libia o a qualsiasi persona o entità che avanza diritti per loro conto o a loro favore."

Articolo 2

Le persone e le entità menzionate nell'allegato del presente regolamento vengono inserite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Persone ed entità da includere nell'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 "**Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1**"

Persone

1. **DORDA, Abu Zaid Umar**
Direttore dell'Organizzazione esterna di sicurezza.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.
2. **JABIR, Abu Bakr Yunis**
Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.
Maggiore Generale, Ministro della Difesa.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.
3. **MATUQ, Matuq Mohamed**
Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms.
Segretario per i servizi pubblici.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.
4. **GHEDDAFI, Mohammed Muammar**
Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar Gheddafi. Stretta associazione con il regime.
5. **GHEDDAFI, Saadi**
Data di nascita: 25.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar Gheddafi. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.
6. **GHEDDAFI, Saif Al Arab**
Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.
7. **AL SENUSSI, Abdullah**
Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.
Colonnello. Direttore dell'intelligence militare.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.

Entità

1. **Banca centrale della Libia**

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.

2. **Libyan Investment Authority**

altrimenti detta Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No9, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libia, 1103

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.

3. **Libyan Foreign Bank**

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.

4. **Portafoglio di investimenti Libia Africa**

Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.

5. **Libyan National Oil Company**

Indirizzo: Bashir Saadawi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Data di designazione da parte dell'ONU: 18.3.2011.”